

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro della sanità

(BINDI)

e col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1997

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza
nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7
Testo della Convenzione	»	8
Traduzione non ufficiale	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - L'idea di una Convenzione internazionale in materia di sicurezza nucleare è nata nel settembre 1991, nel clima favorevole alla cooperazione che si era venuto ad instaurare con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale. Infatti, la Convenzione si prefigge di favorire il raggiungimento ed il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nucleare nei Paesi firmatari, con un implicito riferimento ad un miglioramento della situazione nei predetti Paesi.

Il testo è stato adottato nel giugno del 1994 da un'apposita Conferenza ed è stato sottoscritto da oltre cinquanta Paesi nel corso della Conferenza generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) nel settembre dello stesso anno. Entrerà in vigore all'atto del deposito del 22° strumento di ratifica da parte dei Paesi firmatari, almeno diciassette dei quali debbono avere uno o più impianti nucleari rispondenti alla Convenzione.

La Convenzione si applica solo alle centrali elettronucleari. Si è comunque convenuto, nel corso dei lavori, che questa limitazione dovrà essere superata con l'elaborazione di una nuova convenzione, in particolare per quanto attiene la gestione dei rifiuti radioattivi, non appena un documento tecnico sui relativi principi fondamentali verrà completato ed emesso dall'AIEA stessa. Questo intento trova riscontro nel preambolo della Convenzione.

Va sottolineato che la Convenzione non prevede strumenti di tipo coercitivo a fronte degli impegni che le parti firmatarie sottoscrivono, ma ha piuttosto un carattere incentivante. Sono infatti previste, quale strumento di verifica, riunioni periodiche alle quali le Parti stesse sono tenute a partecipare con adeguate rappresentanze. Nel corso di tali riunioni verranno esaminati i rappor-

ti, che le Parti sono tenute a presentare, sulle misure da esse adottate per rispondere agli obblighi posti dalla Convenzione. Con questo meccanismo, detto di *peer review*, a fronte di inadeguatezze o di situazioni carenti che venissero riscontrate, potrà essere esercitata congiuntamente, da tutte le altre Parti, una pressione sul Paese interessato affinché questo ponga in essere i necessari provvedimenti migliorativi o, nel caso di impianti già esistenti e non adeguabili, pianifichi la definitiva chiusura degli impianti stessi.

La partecipazione italiana ai lavori per la definizione del testo della Convenzione sulla sicurezza nucleare è stata sempre volta a conferire agli obblighi stabiliti in essa il massimo di incisività. In ogni caso, al di là dei suoi contenuti specifici, il valore della Convenzione va soprattutto visto nel sostanziale mutamento di approccio che essa segna: sino ad oggi l'impegno per garantire la sicurezza nucleare nei propri impianti è stato considerato un affare esclusivamente interno a ciascun Paese; con la Convenzione esso diviene, invece, oggetto di un preciso obbligo internazionale, non solo sotto il profilo morale, ma anche sotto quello propriamente giuridico.

La Convenzione è costituita da 35 articoli, i quali in particolare individuano:

gli obiettivi principali, i termini e la sfera di applicazione della stessa;

il compito affidato a ciascuno Stato, consistente nello stilare una relazione annuale sulle misure adottate per soddisfare gli obblighi enunciati nella Convenzione;

i sistemi per la ricognizione degli impianti nucleari esistenti con la relativa verifica sulla loro sicurezza;

l'impegno di ciascuno Stato di stabilire un quadro legislativo e regolamentare per

mettere in atto criteri di sicurezza, già previsti nel presente atto;

le misure di sicurezza, anche per la protezione radiologica;

i criteri per la scelta del luogo ove installare gli impianti nucleari, le norme per la loro progettazione, costruzione e utilizzazione.

Sono previste anche delle riunioni tra le Parti per verificare l'applicazione della Con-

venzione, e per salvaguardare l'eventuale riservatezza delle informazioni fornite.

Concludono l'accordo gli articoli consueti relativi alla pacifica soluzione delle controversie, alla firma, all'entrata in vigore ed alle disposizioni per eventuali emendamenti alla Convenzione, i quali, se non potranno essere adottati per consenso, saranno adottati a maggioranza dei due terzi dell'insieme delle Parti contraenti.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione della Convenzione in materia di sicurezza nucleare, oggetto del provvedimento, comporta una serie di adempimenti che rientrano nell'ordinaria operatività delle Amministrazioni dello Stato interessate, che già provvedono allo scopo attraverso le disponibilità derivanti dalle rispettive legislazioni. Ciò vale tra l'altro:

per le attività previste dall'articolo 7 della Convenzione (provvedimenti legislativi e regolamentari per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari), dall'articolo 8 (nomina di un organismo di regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni e l'invio di ispezioni); dagli articoli 11 e 12 (misure e risorse, ivi compresa la formazione, da assicurare per il sostegno delle attività di sicurezza), dall'articolo 14 (valutazione e verifica della sicurezza), dall'articolo 15 (protezione radiologica), dall'articolo 16 (organizzazione per i casi di emergenza), attività che già vedono operanti le Amministrazioni dello Stato e degli Enti interessati (Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ENEA, ANPA, INFN).

L'adempimento, viceversa, che eccede il quadro delle attività svolte sulla base della vigente legislazione e che richiede un apposito nuovo stanziamento può ricondursi, in sostanza, alla seguente fattispecie:

Articoli 20, 23 e 24: le Parti contraenti terranno, con decorrenza dal 1997, una riunione (ordinaria o straordinaria) annua in Austria, per l'esame dei programmi d'interesse comune, nonché dei rapporti sulle misure adottate dai Paesi aderenti. A tal fine, si prevede di inviare quattro funzionari a Vienna, per un periodo di quindici giorni in detta città; la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 persone x 15 giorni)	L.	10.800.000
diaria giornaliera per funzionario \$ USA 215, al cambio di lire 1.600 = lire 344.000, cui si aggiungono lire 103.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 447.000 viene ridotto di lire 115.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 332.000 x 4 persone x 15 giorni)	»	19.920.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Vienna (lire 1.690.000 x 4 persone = lire 6.760.000 + lire 338.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	7.098.000
		<hr/>
Totale onere (articoli 20, 23 e 24)	L.	37.818.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 26, comma 2: per quanto attiene agli oneri connessi alla traduzione del rapporto sui provvedimenti adottati in sede nazionale, viene prevista una spesa annua di 13 milioni di lire.

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1997, è di lire 50.818.000 annue. In cifra tonda, lire 51.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché la spesa relativa alla traduzione del rapporto sui provvedimenti nazionali, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 51 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

